

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1611} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 306)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata
a San Marino il 7 dicembre 1981

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 aprile 1984*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 9 della convenzione stessa.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

PAGINA BIANCA

**CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 10 settembre 1971, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria e Scambio di note firmati a Roma il 10 luglio 1974,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. il dottor Vittorino Rotondaro, ambasciatore d'Italia,

S.E. l'avvocato Giordano Bruno Reffi, segretario di Stato per gli affari esteri e politici,

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2.

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Articolo 3.

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4.

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 6.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo e cento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniatati non potrà superare i centodieci milioni.

I competenti organi finanziari dei due Paesi, debitamente autorizzati a tal fine, provvederanno, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale dei contingenti di cui al precedente paragrafo, sulla base degli indicatori di variazione del costo della vita.

L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982.

Articolo 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 8.

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 9.

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in San Marino in duplice originale, il giorno sette dicembre millenovecentottantuno.

Per la Repubblica italiana

Vittorino ROTONDARO

Per la Repubblica di San Marino

Giordano Bruno REFFI